



COMUNE DI FANANO
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO

**PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO
DA RIMESSA CON CONDUCENTE
CON AUTOVETTURE
FINO A 9 POSTI**

Approvato con delibera consiliare n. 44 del 05.09.2005

Esecutivo dal 5 ottobre 2005

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina del servizio
- Art. 2 Definizione dei servizi

CAPO II CONDIZIONI D'ESERCIZIO

- Art. 3 Titolo per l'esercizio del servizio
- Art. 4 Cumulo dei titoli
- Art. 5 Condizioni e forme giuridiche di esercizio
- Art. 6 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 7 Ambiti operativi territoriali

CAPO III DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI

- Art. 8 Definizione degli organici

CAPO IV REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 9 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 10 Impedimenti soggettivi

CAPO V MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 12 Contenuti del bando
- Art. 13 Presentazione delle domande
- Art. 14 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 15 Criteri di valutazione e titoli di preferenza
- Art. 16 Materie d'esame
- Art. 17 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 18 Validità dell'autorizzazione di N.C.C.
- Art. 19 Inizio del servizio

CAPO VI MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

- Art. 20 Trasferibilità delle autorizzazioni per atto tra vivi
- Art. 21 Trasferibilità per causa di morte del titolare
- Art. 22 Collaboratore familiare

CAPO VII OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

- Art. 23 Obblighi dei conducenti
- Art. 24 Diritti dei conducenti
- Art. 25 Divieti per i conducenti
- Art. 26 Responsabilità del titolare

CAPO VIII CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI

- Art. 27 Caratteristiche dei veicoli
- Art. 28 Sostituzione dei veicoli
- Art. 29 Controllo dei veicoli
- Art. 30 Avaria del veicolo

CAPO IX MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 31 Stazionamento per lo svolgimento del servizio
- Art. 32 Servizi con caratteristiche particolari (Convenzioni)
- Art. 33 Trasporto di soggetti portatori di handicap
- Art. 34 Ferie, aspettativa
- Art. 35 Tariffe

CAPO X VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 36 Vigilanza
- Art. 37 Reclami ed esposti
- Art. 38 Sanzioni
- Art. 39 Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 40 Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione
- Art. 41 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 42 Norma di rinvio

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Disciplina del servizio

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di noleggio con conducente con veicoli fino a nove posti (in seguito denominato N.C.C. con autovettura) sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altri modi di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento il servizio di N.C.C. con autovettura sono disciplinati dalle normative vigenti in materia, tra le quali:

a) D.M. del 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;

b) art.10 della L.31/05/65 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) art. 8,19 e 85 del D.P.R. 24/07/77 n.616;

d) art.3 e art.45 della L.R. 01/12/79 n. 45 "Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale - delega delle funzioni amministrative";

e) Legge 24/11/81 n. 689 "Modifiche al sistema penale", Capo I°;

f) Legge 15/01/92 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

g) art. 8 comma 1 lettera g) della L. 05/02/92 n°104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";

h) D.Lgs.30/04/92 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;

j) D.M. Trasporti 15/12/92 n° 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";

k) D.P.R.16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";

i) D.M. Trasporti 20/04/93 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";

l) direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di noleggio di autovettura con conducente (deliberazione C.R. n° 2009 del 31/05/94);

m) delibera della Giunta Camerale di Modena del 15/03/95 n° 120.

4. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada ed al relativo

regolamento di esecuzione sono da intendersi automaticamente estese al presente regolamento.

Art. 2

Definizione dei servizi

1. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di N.C.C. e provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Il servizio di N.C.C. si rivolge ad un'utenza specifica, che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per un determinato trasporto senza limite temporale, che può essere variato e/o integrato successivamente durante il viaggio.

L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale, con partenza della vettura dalla rimessa verso il luogo in cui l'utente da prelevare si trova, per qualunque destinazione.

Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale; l'Amministrazione comunale, laddove lo ritenga opportuno, può concedere lo stazionamento sul suolo pubblico dei veicoli adibiti a N.C.C. che ne facciano richiesta, negli spazi a tal fine appositamente individuati.

3. Gli autoservizi sono compiuti, su richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo ne' periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma.

4. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi, continuativi o periodici, dovuti a particolari esigenze territoriali, sociali, ambientali e culturali che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente.

CAPO II

CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 3

Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio dei servizi di N.C.C. è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.

2. Le autorizzazioni sono riferite ad ogni singolo autoveicolo; sono personali e cedibili soltanto ai sensi di quanto previsto dagli art. 20 e 21 del presente regolamento.

3. Le autorizzazioni di N.C.C. sono registrate in un registro e ad ognuna di esse viene attribuito un numero progressivo che la contraddistingue.

4. In caso di rilascio del titolo a seguito di trasferimento o di rinuncia senza trasferimento o di revoca di un'autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella relativa al servizio cessato.

Art. 4
Cumulo dei titoli

1. E' ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C., fino alla concorrenza del 20%, arrotondato per eccesso, del totale delle autorizzazioni previste nell'organico comunale per tale servizio.

Art. 5
Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare, da un suo dipendente o da associato in partecipazione, sempre se iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L.21/92.

2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della Legge 21/92 e dalle direttive regionali. Ai sensi dell'art.7 comma 1 lett.c) della L.21/92 rientrano in tali forme giuridiche le varie forme di società previste dal Codice Civile, ivi comprese le società con qualifica artigiana di cui all'art. 3 della Legge-quadro per l'artigianato.

3. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, e' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 comma 1 della L.21/92, e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'art.7 della L.21/92, in caso di recesso da tali organismi l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. In caso di conferimento la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.

4. La gestione mediante conferimento può essere avviata previa denuncia al Comune con contestuale esibizione in visione degli originali dei seguenti documenti:

- a) atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;
- b) atto di conferimento debitamente registrato.
- c) iscrizione nel ruolo, di cui all'art. 6 della L.21/92, di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

La documentazione predetta può essere sostituita nei modi e con le forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 in relazione agli atti da produrre.

5. Il Responsabile di Area competente verifica la regolarità e la completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione. Nella autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

6. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della loro forma giuridica devono essere comunicate al Comune dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 6

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di N.C.C. possono essere utilizzati, nell'ambito del territorio comunale, per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi di linea di cui al precedente art. 2 comma 4, previo nulla - osta del Responsabile di Area competente, qualora il titolare dell'autorizzazione ne presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o con l'Amministrazione Comunale.

Art. 7

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.

3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento in base ad una semplice richiesta per l'immediata prestazione effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione .

CAPO III

DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI

Art. 8

Definizione degli organici

1. Gli Organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con autovetture sono fissati come segue:

- n. 10 autorizzazioni per il servizio di N.C.C. con autovetture fino a 9 posti.

2. Il Consiglio Comunale può modificare l'organico di cui al comma 1 in conformità con le direttive regionali ed i parametri stabiliti dall'Amministrazione provinciale.

3. Non rientrano nella previsione del presente regolamento e, quindi, non sono comunque ascrivibili all'organico di cui al precedente comma 1, i servizi di trasporto per motivi sanitari effettuati con veicoli di proprietà di associazioni di volontariato, Enti di pubblica assistenza ed ONLUS che, comunque, presentino nello scopo associativo la tutela della salute.

CAPO IV

REQUISITI ED IMPEDIMENTI

PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9
Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio per l'esercizio del servizio di N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato, in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno;

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L.21/92, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 9;

d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo potrà essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap;

e) la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come un locale privato idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio; l'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio, e ad ogni altra eventuale normativa attinente;

f) non aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C. nel corso degli ultimi cinque anni ed anche nell'ambito di Comuni diversi;

g) non essere titolare, anche in altro Comune, di autorizzazione di N.C.C., fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento;

h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

2. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà previste dal D.P.R. n. 445/2000, fornendo al Comune tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.

3. Per l'esercizio del servizio è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. In caso di conferimento ad un organismo collettivo, tale requisito è sostituito, per la durata del conferimento, dalla verifica dell'iscrizione al citato Registro Imprese da parte dell'organismo collettivo.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 10
Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) essere incorso in condanne o pene definitive per spaccio di stupefacenti o per delitti contro la persona, il patrimonio o l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
- 27/12/56 n°1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità"
- 31/05/65 n° 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modificazioni
- 13/09/82 n° 646 "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 1423/56, 57/62, 575/65. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia" e successive modificazioni
- 12/10/82 n° 726 "Conversione in legge del decreto-legge 06/09/82 n.629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa" e successive modificazioni
- 17/01/94 n° 47 "Delega al governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla L.575/65";
- D.Lgs. 08/08/94 n° 490 "Disposizioni attuative della Legge 47/94 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia".
- c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni, facendo salvi i casi di riabilitazione.
- e) essere incorso, nei cinque anni precedenti la domanda, nella decadenza o in provvedimenti di revoca dell'autorizzazione di N.C.C., anche da parte di altri Comuni;
- f) aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C. nel corso degli ultimi cinque anni ed anche nell'ambito di Comuni diversi;
- g) svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente e comunque tale da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. L'eventuale ulteriore attività dovrà essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale.
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

CAPO V

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. sono assegnate con pubblico concorso per titoli e per esame.
2. Il concorso deve essere indetto entro 150 gg:

a) dal momento in cui si verifichi la disponibilità in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle autorizzazioni, fatta salva l'esistenza di valide graduatorie e fatta salva la possibilità di riduzione dell'organico ai sensi dell'art. 8 comma 2;

b) dalla approvazione, da parte della Provincia di Modena, della deliberazione del Consiglio Comunale con cui si aumenta il contingente numerico delle autorizzazioni modificando quanto disposto dall'art. 8 del presente Regolamento.

3. Il relativo bando, deliberato dalla Giunta Comunale, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul bollettino della Regione Emilia- Romagna.

4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procederà all'approvazione di un nuovo bando non prima di 6 mesi dalla scadenza del precedente.

6. La graduatoria di cui al successivo art. 14 comma 8 ha validità triennale dalla data della sua pubblicazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 12 **Contenuti del bando**

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:

a) il numero e la tipologia delle autorizzazioni da rilasciare;

b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni.

c) le materie e le modalità di svolgimento dell'esame di cui al successivo art.16;

d) l'indicazione dei titoli e delle prove oggetto di valutazione, delle priorità e dei criteri di valutazione individuati dal successivo art.15;

e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo art .13 a pena di nullità della stessa.

f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;

g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità

Art. 13 **Presentazione delle domande**

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. con autovetture, devono essere indirizzate al Sindaco su carta in competente bollo.

2. Nella domanda il richiedente deve indicare con autocertificazione o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, fornendo al Comune

tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale
- il titolo di studio conseguito,
- il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 1 lett. a), c), d), g), h), ed all'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- l'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- la disponibilità dell'automezzo o l'impegno ad acquistare un autovettura idonea all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentono un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- il possesso:
 - a) della patente di guida della relativa categoria;
 - b) del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) con indicazione dettagliata degli estremi;
 - c) del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia (ai sensi dell'art. 6 della L.21/92).

3. La domanda deve, inoltre, essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento;

Art. 14 **Commissione di concorso** **per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede alla nomina di una apposita Commissione. La commissione è composta dal Responsabile di Area competente, che la presiede, e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione Comunale. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale.
2. In presenza di richieste per l'espletamento di un'ulteriore prova d'esame relativa alla conoscenza di una o più lingue straniere, la Commissione sarà integrata da uno o più esperti in tali materie.
3. La Commissione è nominata contestualmente all'approvazione del bando di concorso e cesserà le proprie funzioni con la pubblicazione della graduatoria.
4. La Commissione è convocata dal presidente entro 60 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande prevista dal bando di concorso.
5. Alla prova d'esame ed alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
6. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi, che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune, e dà comunicazione agli esclusi.
7. La Commissione fissa la data dell'esame. Tale data deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle prove.

8. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige i verbali delle operazioni e la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza. Il Responsabile di Area competente approva i verbali e la graduatoria e ne cura la pubblicazione all'albo.

Art. 15

Criteria di valutazione e titoli di preferenza

1. La valutazione della prova d'esame, di cui all'art. 16 comma 1, è espressa in trentesimi. La valutazione dei titoli di cui al successivo comma 3 è effettuata successivamente allo svolgimento della prova.
2. Non sarà iscritto nella graduatoria chi non abbia conseguito, per tale prova, un punteggio di almeno 18/30.
3. Al punteggio conseguito in seguito all'espletamento della prova saranno aggiunti gli eventuali ulteriori punteggi relativi a:
 - a) prova d'esame per le lingue straniere (massimo 4 punti):
per ogni lingua straniera di cui si sia dimostrata una conoscenza idonea allo svolgimento dell'attività, punti da 0.50 a 2;
 - b) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (massimo 6 punti):
- per aver prestato servizio di N.C.C., anche con veicoli con più di nove posti, in qualità di titolare o di autista dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio, punti 0.50 a semestre,
 - c) disponibilità o dichiarazione di impegno, sottoscritta nella domanda, all'acquisto o al leasing di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap e/o alimentate a gas metano, Gpl, o qualsiasi altro tripodi alimentazione riconosciuta come non inquinante ai sensi della normativa comunitaria e predisposte fin dall'origine a tale alimentazione (omologazione originaria), da effettuarsi in caso di vincita del concorso:
- fino a 10 punti stabiliti dalla Giunta Municipale al momento dell'approvazione del bando ed in funzione del numero di veicoli con tali caratteristiche da destinare complessivamente al servizio.

Il punteggio finale sarà perciò espresso in 50/50 (cinquanta/cinquantissimi).

4. A parità di punteggio è preferito nella collocazione in graduatoria, il candidato residente nel territorio comunale.

Art. 16

Materie d'esame

1. Per l'assegnazione di autorizzazione di N.C.C. è espletato una prova orale sulle seguenti materie:
 - a) conoscenza delle norme vigenti in materia di autoservizi pubblici non di linea;
 - b) conoscenza del presente regolamento;

- c) conoscenza degli elementi di toponomastica e dei principali luoghi o siti storici o di pubblica utilità del comune e dei comuni circostanti;
- d) conoscenza generale in materia di contratti con particolare riferimento al contratto di trasporto;
- e) conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.

Le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate nel bando di concorso.

2. E' facoltà del candidato chiedere, all'atto della richiesta di partecipazione al concorso, di essere sottoposto ad una ulteriore prova orale riguardante la conoscenza pratica di una o più lingue straniere ai fini di conseguire un maggiore punteggio.

Art. 17

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile di Area competente entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvede all'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C. con autovettura . A tal fine invia formale comunicazione agli interessati, che costituisce, al contempo, nulla-osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione comprovante:

a) la disponibilità di un veicolo con le caratteristiche di cui al successivo art. 27, mediante la presentazione della carta di circolazione;

b) la disponibilità di un veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap e/o alimentate a gas metano, Gpl, o qualsiasi altro tripodi alimentazione riconosciuta come non inquinante ai sensi della normativa comunitaria e predisposte fin dall'origine a tale alimentazione (omologazione originaria), qualora tale disponibilità costituisca titolo per l'attribuzione di punteggio;

c) per il servizio di N.C.C., la disponibilità dell'autorimessa in locali conformi a quanto previsto dal precedente art. 9) c. 1 l. e);

d) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con la copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla Legge n. 990/69 e successive modificazioni.

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni potrà essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo non superiore a 30 giorni.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perderà il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. Tale diritto, quindi, passerà in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

4. Ai sensi della L. 241/90, del D.P.R.300/92 e del D.P.R. 407/94 e s. m. ed i., le autorizzazioni di N.C.C. sono rilasciate entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne

sia stata riscontrata la regolarità.

Art. 18

Validità dell'autorizzazione di N.C.C.

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazioni di scadenza.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni di N.C.C. possono essere sottoposte a controllo, al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio. Nel caso, tuttavia, di cui all'art. 9 c. 1 l. d), qualora la perdita del requisito sia dovuta a cause di forza maggiore opportunamente documentate, è concesso un termine di 30 giorni per riottenere il requisito perduto. Tale termine decorre dalla notifica dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione.

Art. 19

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C., o di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro tre mesi dal rilascio del titolo.
Tale termine può essere prorogato di altri tre mesi solo in presenza di certificazione medica attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

CAPO VI

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Art. 20

Trasferibilità delle autorizzazioni per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto dell'azienda ed è trasferibile, nei casi consentiti dalla legge e dal presente regolamento, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
Il trasferimento dell'autorizzazione di N.C.C. è disposto dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda ai sensi del precedente art.13.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro

definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti territorialmente. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, devono essere consegnati al Comune entro 20 giorni sia il certificato medico che i titoli autorizzativi ed i relativi contrassegni rilasciati. Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio deve essere richiesta entro 12 mesi dell'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune tramite concorso pubblico o ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente può continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale può ritirare il nuovo titolo autorizzatorio soltanto contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.

6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio provinciale M.C.T.C.

7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati:

a) al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti previsti dall'art. 9 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.10 del presente regolamento;

b) alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche indicate dal successivo art.27.

8. Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per la fornitura di servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione, così come originariamente stipulata.

Art. 21

Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di N.C.C. può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.

2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende il coniuge ed i parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli), e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi al momento attuale.

3. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare, indicando:

a) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale

titolo;

b) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta, con sottoscrizione autenticata, di tutti gli aventi diritto a subentrare nell'attività;

c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art.21, designando, entro 2 anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;

4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono far pervenire al Sindaco, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, redatta secondo quanto previsto dall'art.13 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che si intende utilizzare.

5 La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi comportano la decadenza del titolo.

6 Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 22

Collaboratore familiare e sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.

2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate al Sindaco entro 15 giorni, allegando in visione la seguente documentazione:

a) atto notarile registrato o scrittura privata autenticata e registrata, comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;

b) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) e dell'iscrizione nel Ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della L.21/92 del collaboratore;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo al possesso, da parte del collaboratore, dei requisiti di cui all'art. 9 comma 1 lett. a), c), g), h) ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.10 del presente regolamento.

3. Il Responsabile di Area competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del collaboratore familiare sull'autorizzazione.

4. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza

del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione.

5. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione.

CAPO VII

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

Art. 23

Obblighi dei conducenti

- 1.** I conducenti delle autovetture di servizio di N.C.C. hanno l'obbligo di:
 - a)** mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b)** applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c)** tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
 - d)** presentare il veicolo al Comando di P.M. quando richiesto per eventuali verifiche;
 - e)** avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - f)** depositare all'Ufficio di Polizia Municipale, entro 3 giorni dal ritrovamento salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
 - g)** seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - h)** caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi;
 - i)** prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - j)** trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - k)** compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - l)** comunicare al Comune sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 7 giorni;
 - m)** comunicare al Comune, entro 2 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione;

- n)** comunicare al Comune qualunque caso di incidente stradale che impedisce l'esercizio dell'attività avvenuto con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio;
- o)** di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- p)** di riportare il veicolo nella rimessa (o nell'area di stazionamento) non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
- q)** di stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture;
- r)** di segnalare con adeguati mezzi la sede della rimessa ed il proprio recapito telefonico;
- s)** di permettere agli organi di vigilanza di accedere in qualsiasi momento presso il locale destinato al ricovero del veicolo.

Art. 24 **Diritti dei conducenti**

- 1.** I conducenti, durante l'espletamento del servizio di N.C.C. hanno i seguenti diritti:
 - a)** chiedere all'utente un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo pattuito qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
 - b)** rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
 - c)** rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
 - d)** rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in un luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione;
 - e)** rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare la vendita porta a porta;
 - f)** rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - g)** rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo, o pretenda di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;
 - h)** esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero;

Art. 25 **Divieti per i conducenti**

- 1.** E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a) fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- f) applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
- h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- i) trasportare i propri animali;
- j) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- k) esercitare il servizio con orari, tariffe e per itinerari prestabiliti, fatti salvi i collegamenti integrativi con i servizi di linea;
- l) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- m) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- n) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione.

Art. 26
Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione o della licenza, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VIII
CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI

Art. 27
Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli in servizio ai sensi del presente regolamento devono:

- a) avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola ed avere sempre al seguito la documentazione prevista dalla legislazione vigente e dal presente regolamento;
- c) presentare una facile accessibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
- e) essere collaudati per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
- f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito Decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
- g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

2. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono esporre in modo ben visibile:

- a) una targa posteriore metallica inamovibile mediante piombatura recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di Fanano ed il numero dell'autorizzazione;
- b) all'interno del parabrezza e del lunotto posteriore, un contrassegno con la dicitura "noleggio con conducente", lo stemma del Comune di Fanano ed il numero dell'autorizzazione;

3. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono, inoltre:

- a) essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;

Art. 28 **Sostituzione dei veicoli**

1. Il titolare dell'autorizzazione di N.C.C. può essere autorizzato, con nulla-osta del Responsabile di Area competente, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art.27.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla-osta del Responsabile di Area competente ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di N.C.C.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sulla licenza o sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Art. 29 **Controllo dei veicoli**

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal precedente art. 27.

2. I titolari di autorizzazione di N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato.

Qualora il titolare non si presenti, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte del comune, si provvede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.

3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato che deve risultare congruo.

Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del Servizio provvede alla sospensione del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 39.

Art. 30

Avaria del veicolo

1. Qualora per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta.

CAPO IX

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 31

Stazionamento per lo svolgimento del servizio

1. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di N.C.C. deve avvenire all'interno delle rispettive rimesse, site nel territorio del Comune di Fanano, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

2. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di N.C.C. su suolo pubblico può essere concesso qualora il titolare di autorizzazione ne faccia espressa richiesta ai sensi dell'art. 11 c. 5 della L. 21/1992 in quanto nel territorio del Comune non è esercitato il servizio di taxi. Le aree a ciò destinate sono individuate con atto deliberativo della Giunta comunale con il quale si provvede pure a regolamentarne l'utilizzo.

Art. 32

Servizi con caratteristiche particolari (Convenzioni)

1. I noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (quali enti, società, associazioni, pubbliche amministrazioni), al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.

2. Tali convenzioni, ad esclusione di quelle relative alle sole condizioni di pagamento, sono sottoposte al preventivo nulla-osta del Responsabile di Area competente.

3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, il servizio di N.C.C. può soddisfare, oltre alle esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti.

Art. 33

Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art.14 comma 1 della L.21/92, i servizi di N.C.C. devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture.

2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

3. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 34

Ferie, aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione di N.C.C. ha diritto, annualmente, a trenta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.

Le assenze per cure termali, congedo matrimoniale, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il titolare deve, almeno 15 giorni prima, darne comunicazione scritta al Comune.

2. Ogni cinque anni e su richiesta dell'interessato, può essere concessa un'interruzione temporanea dell'attività della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della concessione della licenza o autorizzazione, il periodo di interruzione viene considerato come attività continuativa.

Art. 35

Tariffe

1. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti in base ai criteri per la determinazione della tariffa minima e massima stabiliti dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20/04/93.

2. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

3. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prestazione tariffaria relativa al percorso effettuato per il prelevamento, vale a dire l'uscita dalla rimessa, la salita con prenotazione o l'accettazione del servizio attraverso il telefono.

4. Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti è gratuito.
5. Nel caso di servizi sostitutivi od integrativi di linea di cui all'art .6 o nel caso di convenzioni con soggetti terzi di cui all'art. 32 del presente regolamento, si applicano le tariffe stabilite dalla convenzione.
6. I titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. possono:
 - a) pattuire corrispettivi comportanti riduzione della tariffa deliberata;
 - b) istituire forme di abbonamento per la generalità degli utenti il cui importo comporti, per gli utenti stessi, una riduzione delle tariffe deliberate.

Art. 36
Reclami ed esposti

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Responsabile di Area competente che procede ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

CAPO X
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 37
Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di N.C.C. e di taxi compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 38
Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto e modificato con L. 16.01.2003 n. 3 e secondo i criteri previsti dall'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689;
 - b) con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Art. 39
Sospensione dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni di N.C.C. sono sospese:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sull'autorizzazione della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dal 4° comma dell'art .85 del Codice della Strada, qualora il veicolo stesso sia stato sostituito senza darne comunicazione al Comune e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di N.C.C. La sospensione non può avere durata superiore ai 12 mesi;
 - b) fino ad un massimo di 6 mesi quando, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente

documentate ed accertate, non sia stato reso idoneo, nel termine indicato dal Comune, il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento;

e) fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili, fino ad un massimo di due mesi qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale;

d) fino alla cessazione dell'attività lavorativa che abbia pregiudicato il regolare svolgimento del servizio e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

e) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della forma giuridica stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della L.21/92. Nel caso di società sono sospese le autorizzazioni di tutti i soci;

f) fino ad un massimo di due mesi nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente art. 40;

2. Il Responsabile di Area competente dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al Comune.

Art. 40

Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile di Area competente dispone la revoca dell'autorizzazione:

a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notifica del provvedimento di sospensione del servizio;

b) nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 del precedente art. 39 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta.

2. La revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art. 41

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile di Area competente dichiara la decadenza provvedendo contestualmente al ritiro dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) per sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento;

b) per il verificarsi, in capo al titolare, degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;

c) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal precedente art. 19;

- d) per l'estinzione dell'impresa collettiva o comunque per modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'attività di noleggio con conducente o di servizio pubblico da piazza;
- e) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 21 del presente regolamento;
- f) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- g) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 34 comma 2;
- h) per aver ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione o della licenza in violazione all'art .9, comma 3 della L.21/92 e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data del trasferimento di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
- i) per sopravvenuta irreperibilità del titolare.
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 42 **Norma di rinvio**

1. Per le motocarrozze ed i veicoli a trazione animale, qualora se ne determinino le condizioni:
- a) si provvederà ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
- b) si procederà all'integrazione del presente regolamento per quanto attiene all'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei veicoli.

Art. 43 **Entrata in vigore – Abrogazioni**

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della esecutività della delibera di Consiglio comunale di approvazione;
2. Sono abrogati il “Regolamento per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente con autovetture fino a 9 posti” approvato con delibera di C.C. n. 70 del 07.10.1999 e le parti del “Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente” approvato con delibera di C.C. n. 137 del 29.07.1986 inerenti il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a 9 posti.
3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.